

Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico

Prot. 2218
Del 18/04/2019

Art. 1 - Principio operativo

1. Il Consiglio Accademico pone alla base del proprio operato il seguente principio: cooperare in modo costruttivo e produttivo con tutti gli organi costituiti e riconosciuti all'interno del Conservatorio "L. Refice" e con gli organismi e le Istituzioni esterne con cui il Conservatorio dovesse intrattenere relazioni.

Art. 2 - Composizione

1. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) Il Direttore, in funzione di Presidente;
 - b) Otto rappresentanti, eletti dal Collegio dei professori, secondo i requisiti indicati dallo Statuto;
 - c) Due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 3 - Competenze

1. Il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lett. h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e) della legge 508/99;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art.4 - Elezione, Sostituzione e decadenza dei membri del C.A.

1. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché le procedure operative per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Accademico sono stabilite da apposito Regolamento elettorale approvato a maggioranza assoluta, dal Collegio dei professori, su proposta del Consiglio Accademico.
2. La sostituzione dei componenti del Consiglio Accademico avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti nelle rispettive categorie di docenti e studenti. qualora gli elenchi dei non eletti risultino esauriti si procederà all'indizione di una procedura elettorale suppletiva.
3. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento vale quanto stabilito in prima applicazione dall'articolo 12 dello Statuto del Conservatorio.
4. L'incarico di membro del Consiglio Accademico cessa anticipatamente per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. cessazione a qualsiasi titolo della funzione docente o della funzione studente;
 - c. sospensione della funzione docente o studente per ordine dell'autorità giudiziaria o per effetto di sanzioni disciplinari;
 - d. Violazioni di uno o più punti dell'Art. 100 del CCNL 2016-19 o del DPR 62/2013;
 - e. Aver raggiunto, nell'arco di un anno accademico tre assenze ingiustificate, anche non consecutive.
5. Il Consiglio Accademico si scioglie anticipatamente qualora nel corso del suo mandato la maggioranza dei suoi membri (ossia sei), cessassero a qualsiasi titolo il loro incarico. In questo caso il Direttore indice nuove elezioni entro otto giorni nelle modalità stabilite dal Regolamento elettorale (o, in mancanza di questo, dallo Statuto del Conservatorio).

Art. 5 - Convocazione del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore, in qualità di Presidente. Esso deve essere convocato, in via ordinaria, almeno una volta al mese;
2. Il Consiglio Accademico può essere convocato in via:
 - a) *STRAORDINARIA*, qualora emergano elementi di urgenza o ne facciano motivata richiesta almeno sei dei suoi membri o lo ritenga opportuno il Direttore. In questo caso la convocazione può essere fatta con mezzi telefonici o informatici e derogare dall'obbligo dei 5 giorni di preavviso previsto dal comma 3 del presente articolo;
 - b) *DI AGGIORNAMENTO*, nel caso in cui, al sopraggiungere dell'ora di chiusura di una riunione del consiglio accademico, non sia stata esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno. In questo caso il C.A. a maggioranza dei presenti può decidere di proseguire la seduta in corso o di aggiornarla definendo data e ora della nuova riunione. In mancanza di tale accordo il Direttore può decidere seduta stante di proseguire i lavori in una seduta "di aggiornamento" nella prima data utile;

3. L'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviato con mezzo informatico e affisso all'albo ufficiale dell'Istituto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data prevista per la seduta;
4. La riunione ha inizio a raggiungimento del numero legale;
5. I Consiglieri possono partecipare alle riunioni in video conferenza e tale partecipazione concorre al raggiungimento del numero legale richiesto per la validità delle sedute;
6. E' stabilita l'incompatibilità fra il ruolo di Consigliere di Amministrazione e di Consigliere Accademico. Pertanto un docente componente C.A. non può essere anche eletto nel consiglio di amministrazione e viceversa. Tale docente potrà optare per uno dei due ruoli ove eletto in entrambi gli organi.

Art. 6 - Presidente del Consiglio Accademico

1. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio Accademico presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento, il sarà il Vice Direttore, ove sia componente del Consiglio Accademico, ad assumere la carica di Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Vice Direttore, il componente con la maggiore età anagrafica. Il Presidente svolge i compiti seguenti:
 - a) dirige i lavori dell'adunanza
 - b) modera le discussioni;
 - c) concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
 - d) può richiamare all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
 - e) dichiara chiusa la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato compiutamente dibattuto e procede alle votazioni.

Art. 7 - Obblighi del Consigliere

1. Ai sensi dell'Art. 100 cdl CCNL 2016-19, i Consiglieri hanno l'obbligo di mantenere un comportamento adeguato al ruolo istituzionale che ricoprono sia all'interno dell'istituto sia, quando lo rappresentano, all'esterno dello stesso;
2. I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni; qualora siano impossibilitati devono far pervenire formale comunicazione scritta al Direttore prima della data prevista per la seduta;
3. In caso di coincidenza della seduta di Consiglio Accademico con attività didattiche precedentemente programmate, il Consigliere Docente che dovesse assentarsi dalla seduta, per espletare la sua funzione docente, sarà considerato assente giustificato in Consiglio Accademico; qualora decidesse di partecipare al Consiglio Accademico, sarà tenuto a spostare il suo impegno didattico coincidente, ad altra data, all'interno del monte orario curricolare, dandone avviso al Direttore ed agli studenti;
4. I Consiglieri studenti sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. In caso di coincidenza con le lezioni, si considera assolto l'obbligo di frequenza ai corsi;
5. Ogni Consigliere e comunque ogni partecipante alle sedute del Consiglio è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni avvenute;
6. Il Consiglio potrà pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo e dare pubblicità della propria decisione;

Art. 8 - Ordine del giorno

1. L'Ordine del Giorno (di seguito OdG) è definito dal Direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. L'O.d.G. deve sempre contenere la voce "Varie ed eventuali" e la voce "Comunicazioni della Consulta degli Studenti";
2. Nelle Varie ed eventuali non si può deliberare a meno che non siano presenti alla seduta tutti gli aventi diritto al voto;
3. Ogni singolo componente può formulare al Direttore una richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Analoghe richieste possono essere inoltre formulate verbalmente nel corso delle adunanze del Consiglio Accademico al Presidente e di esse va dato atto nel verbale di seduta sia se accolte che se non accolte;
4. Quando se ne ravvisasse la necessità, su proposta del Direttore o di un Consigliere, il Consiglio può decidere a maggioranza la modifica dell'ordine di discussione;
5. L'O.d.G. viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile si applica quanto indicato dall'Art 5, punto 2 a) del presente Regolamento;
6. In casi di particolare urgenza e necessità l'O.d.G può essere compilato, integrato e approvato durante la seduta del Consiglio Accademico.

Art. 9 - Documentazione

1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione, deve essere notificata a tutti i componenti del Consiglio Accademico per la dovuta consultazione, di norma almeno tre giorni lavorativi prima della seduta programmata. Può essere trasmessa in visione anche via mail.

Art. 10 - Partecipazione di esterni alle sedute

1. Il consiglio accademico può convocare o concedere, previa richiesta, audizioni a docenti, studenti personale tecnico amministrativo, esperti o tecnici anche esterni, con lo scopo di chiarire specifici argomenti.

Art.11 - Riunione congiunta Consiglio Accademico e CdA

1. E' prevista la possibilità di riunioni congiunte Consiglio Accademico/CdA. La convocazione sarà a cura del Presidente del Conservatorio nei casi in cui lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno tre membri del CdA e/o del Consiglio Accademico.

Art. 12 - Gruppi di lavoro/Commissioni

1. Il Consiglio Accademico può istituire, in qualsiasi momento, appositi Gruppi di Lavoro o Commissioni per lo studio di specifiche materie e/o per la definizione di specifiche problematiche di competenza del Consiglio Accademico medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve es-

sere portato a termine;

2. Tali commissioni, costituite con apposita delibera, possono essere composte sia da membri del consiglio che da membri esterni, appositamente individuati e, se ritenuto necessario o utile dal Consiglio Accademico, anche esterni al Conservatorio;
3. I lavori di tali Commissioni avranno sempre carattere consultivo e dovranno essere successivo oggetto di discussione e delibera del Consiglio Accademico.

Art. 13 - Svolgimento dei lavori

1. La durata massima di ogni intervento è fissata in cinque minuti. Il componente può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione;
2. Esauriti gli interventi il Direttore dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio Accademico a deliberare. A questo punto non sono più ammessi interventi;
3. Nessun membro del Consiglio Accademico può prendere parte alla discussione e alla votazione che riguardi una deliberazione in cui:
 - a) egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione ad una delle parti che ha interesse alla deliberazione;
 - b) è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;
 - c) è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società che ha interesse nella deliberazione;
4. Al verificarsi di una di queste situazioni il membro coinvolto è tenuto a lasciare la seduta per il tempo necessario alla discussione e alla delibera del Consiglio. In questo caso l'assenza non influirà sul numero legale per la validità della discussione e della successiva delibera;
5. Nell'eventualità in cui il Direttore ricadesse in uno dei casi citati nel comma 4, verrà sostituito come previsto dall'articolo 5 c.1) del presente regolamento solo per il tempo necessario alla discussione e alla deliberazione. A discussione e deliberazione ultimate potrà rientrare in seduta e riprendere la sua funzione.

Art. 14 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale;
2. Le votazioni per appello nominale avvengono in ordine alfabetico alternato. Il Direttore vota per ultimo;
3. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui ne venga fatta espressa richiesta dal Direttore o anche solo da un Consigliere;
4. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni devono risultare progressivamente numerate, con decorrenza ad ogni anno solare che deve essere esplicitamente riportato nella numerazione stessa.

Art. 16 - Verbale ed entrata in vigore delle delibere

1. Il Direttore affida lo svolgimento delle funzioni di Segretario Verbalizzante ad un componente del Consiglio limitatamente alla seduta di cui trattasi;
2. Il verbale deve contenere:
 - a) gli estremi della convocazione;
 - b) luogo, data ed ora della seduta;
 - c) l'ordine del giorno scritto per esteso;
 - d) il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 - e) l'indicazione del Segretario Verbalizzante;
 - f) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - g) l'orario di uscita e di rientro delle assenze temporanee dei componenti e l'ora di abbandono della seduta dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 - h) le deliberazioni assunte dal CA, con indicazione sintetica della relazione del Direttore, delle premesse e della discussione;
 - i) le eventuali dichiarazioni, dettate o redatte per iscritto, lette in assemblea e consegnate al Segretario verbalizzante seduta stante;
 - j) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - k) l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
 - l) l'indicazione nominativa di coloro che si siano allontanati dal luogo di riunione per ragioni di incompatibilità;
 - m) in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati;
 - n) il numero di schede bianche, contestate o nulle.
3. Il verbale è portato in approvazione al termine della seduta;
4. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario Verbalizzante e del Presidente del Consiglio Accademico;
5. Le delibere approvate dal Consiglio Accademico:
 - a) hanno immediata validità - se di esclusiva competenza del Consiglio Accademi-

- co - dal momento della loro approvazione;
- b) vengono tempestivamente trasmesse dal Segretario verbalizzante al Direttore e da quest'ultimo al Direttore amministrativo, al fine di dar loro esecuzione;
 - c) nel caso in cui prevedano risorse finanziarie, sono trasmesse dal Direttore, entro 36 ore, al Consiglio di Amministrazione per il competente impegno di spesa;
 - d) laddove in contrasto con eventuali delibere precedenti, queste sono da intendersi annullate nella parte in contrasto;
 - e) il Verbale del Consiglio Accademico contenente le delibere, sarà pubblicato, non appena approvato, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 16 - Pubblicità del verbale

- 1. I verbali sono affissi all'Albo Ufficiale dell'Istituto, pubblicati sul sito web del Conservatorio medesimo e conservati custoditi in originale presso l'Ufficio della Direzione.

Art. 17 - Modifiche

- 1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dal CA. su richiesta del Direttore o di ciascun Consigliere Accademico.

Art. 18 - Efficacia del presente Regolamento

- 1. Il presente Regolamento ha efficacia immediata dal momento della sua deliberazione in CDA. (art.7 del D.P.R. 132) e dalla data di pubblicazione in qualità di Decreto del Presidente del Conservatorio.

